

**LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 25-11-2002
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI
PER LA **TELEFONIA** MOBILE**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 162
del 25 novembre 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Procedure di localizzazione

1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.

3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 30/2000 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale

per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

ARTICOLO 2

Modificazioni alla l.r. 30/2000

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 30/2000, è così sostituito:

' 7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonchè di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime. ' .

2. Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole ' al sistema irradiante ' sono aggiunte le seguenti ' nonchè una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo ' .

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:

' 9 bis. Qualora più gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili.

9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta. ' .

ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 30/2000 secondo quanto stabilito al precedente articolo 1.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista all'articolo 8, comma 9, della l.r. 30/2000 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Per i medesimi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 ter, della l.r. 30/2000 trovano applicazione decorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di asseverazione.

ARTICOLO 4

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 novembre 2002 VASCO ERRANI